ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

Art. 1

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi stabilito dal Regolamento comunitario numero 136 adottato in data 22 settembre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunita' Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonche' dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini:

a) i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere a), b) e d) del citato Regolamento n. 136 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento comunitario n. 136 e dalle relative norme di applicazione;

b) e' sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere c) ed e) del citato Regolamento comunitario n. 136.

Versione in vigore dal 10 novembre 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it